

**Decreto dell'Amministratore Unico
N.1 del 17.03.2026**

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE, AI SENSI ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA FUNZIONI LOCALI, DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BARI, PRESSO ARCA PUGLIA" – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BARI

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che

- La L.R. 22/2014 come modificata con L.R. n. 42/2024 ha istituito l'ARCA Puglia, individuando quale amministratore Unico, l'Amministratore Unico di Arca Puglia Centrale;
- la Giunta Regionale, con deliberazione del 19 giugno 2025 n. 866 ha proceduto ad approvare lo statuto di Arca Puglia;
- la stessa Giunta Regionale ha, con deliberazione dell'11 agosto 2025 n. 1245, proceduto ad approvare la dotazione organica di Arca Puglia.
- Con Decreto n 1/2025 si è proceduto all'approvazione dello Statuto di Arca Puglia nonché della relativa Pianta Organica.

CONSIDERATO CHE

- con nota del 5.11.2025 è stato richiesto al Sindaco di Bari, ai sensi dell'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali, l'utilizzo "*in assegnazione temporanea e parziale della Dirigente Dott.ssa Ilaria Rizzo, a tempo pieno e indeterminato, mediante la stipula di apposita convenzione, tra il Comune di Bari e Arca Puglia*";
- con nota del 18.12.2025 prot. n. 0443878.U, l'Amministrazione comunale di Bari ha manifestato il consenso del Sindaco all'utilizzo della Dott.ssa Rizzo da parte di Arca Puglia;
- con Deliberazione di Giuna Comunale n. 101 del 27/02/2026, il Comune di Bari ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021 del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Ilaria Rizzo, per n. 6 mesi, da espletarsi presso l'ARCA Puglia;
- con successiva nota del 2.3.2026 prot. n. 0079862, il Comune di Bari ha trasmesso all'ARCA Puglia copia del predetto schema di convenzione, restando in attesa di ricevere il predetto atto sottoscritto per accettazione;

**Decreto dell'Amministratore Unico
N.1 del 17.03.2026**

ATTESA, pertanto, la necessità di approvare, con apposito atto deliberativo, lo schema di “*Convenzione per l'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni locali, del dirigente amministrativo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bari, presso Arca Puglia*”.

Per tutto quanto innanzi premesso,

Vista la L.R. Puglia n. 22/2014 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto dell'Arca Puglia;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n. 42/2024

DECRETA

1. Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. Di approvare lo schema di “*Convenzione per l'utilizzo temporaneo e parziale, ai sensi art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni locali, del dirigente amministrativo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bari, presso Arca Puglia*”, già approvato dal Comune di Bari con Deliberazione di Giuna Comunale n. 101 del 27/02/2026, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che, successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione e alla conseguente trasmissione della convenzione di cui innanzi all'Amministrazione Comunale di Bari;
4. dare atto che si procederà alla pubblicazione nella apposita Sezione di Amministrazione trasparente;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, al fine di darne rapida attuazione.

F.to L'Amministratore Unico
Avv. Pietro Augusto de Nicola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO E PARZIALE, AI SENSI ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA FUNZIONI LOCALI, DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BARI, PRESSO ARCA PUGLIA.

TRA

Il Dott. Vito Leccese, in qualità di Sindaco del Comune di Bari;

E

L'Avv. Piero Augusto de Nicolo, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore di Arca Puglia.

Premesso:

- che l'art. 1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso");
- che l'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali sottoscritto il 16 luglio 2024 prevede che:
 - *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi";*
 - *"La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione";*
 - *"L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita";*
 - *"L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione*

di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta”;

- *“La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all’art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti;*

- che l’Amministratore Unico di Arca Puglia con propria nota, ha avanzato richiesta al Comune di Bari di utilizzo in assegnazione temporanea e parziale mediante la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali, del Dirigente Amministrativo, dipendente del Comune di Bari a tempo pieno e indeterminato;
- che il Comune di Bari, con nota del Sindaco prot. n.0442895 del 18/12/2025, ha espresso la volontà al rilascio di autorizzazione/nulla osta all'utilizzo in assegnazione temporanea e parziale del dirigente di ruolo presso Arca Puglia, per un periodo limitato a sei mesi;
- che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all’art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due Enti;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 27/02/2026, il Comune di Bari ha approvato lo schema della presente convenzione per l’attivazione dello scavalco condiviso;
- che con del provvedimento n. _____ del _____ l’Arca Puglia ha approvato lo schema della presente convenzione per l’attivazione del predetto istituto;

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo, convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione temporanea, per un periodo determinato, per una parte del tempo di lavoro del Dirigente Amministrativo – qualifica dirigenziale unica RIZZO Ilaria, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Bari.

Il rapporto di lavoro del dirigente continuerà ad essere gestito dal Comune di Bari a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.

Art. 2 Durata dell'incarico

Il Dirigente Amministrativo RIZZO Ilaria sarà utilizzato temporaneamente e parzialmente presso Arca Puglia dal giorno 09/03/2026, per un periodo limitato a sei mesi, nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate dalla presente convenzione e previste dall'art.1, comma 124, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e dall’art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali.

Ciascuno dei due Enti in qualsiasi momento potrà recedere dal rapporto convenzionale e il recesso avrà decorrenza dal 15° giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso. È ammessa la rinuncia da parte del dirigente interessato, previo preavviso di almeno 15 giorni antecedenti la cessazione.

Art. 3 Articolazione del servizio

La Dirigente svolgerà la sua attività lavorativa presso Arca Puglia per un tempo di lavoro pari a 2 giornate settimanali individuate indicativamente nelle giornate del mercoledì e del venerdì e, comunque, organizzerà la propria attività in modo tale da rendere il servizio in maniera ottimale in rapporto alle diverse esigenze che si dovessero presentare.

Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato ai fini giuridici, al servizio prestato presso l'Ente di appartenenza.

Per la disciplina dell'orario di lavoro si rinvia agli artt. 13 e seguenti del vigente CCNL Dirigenti Funzioni Locali.

Art. 4 Ferie, permessi e malattia. Modalità operative

La fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti spettanti, previsti dalle vigenti norme contrattuali di riferimento, continueranno ad essere gestite dal Comune di Bari previa comunicazione ad Arca Puglia.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità stabilite dalla vigente normativa all'Ente di appartenenza, che provvederà a darne comunicazione all'Ente utilizzatore.

Art. 5 Trattamento economico

Il Comune di Bari continuerà a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale Ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

L'Arca Puglia corrisponderà direttamente, in aggiunta a quanto corrisposto dal Comune di Bari, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6 CCNL Area Funzioni Locali 2019 - 2021, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale Ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponderà direttamente, inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

L'Arca Puglia rimborserà al Comune di Bari le somme erogate a titolo di tabellare e le altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti oltre oneri contributi e irap, a richiesta dell'Amministrazione di appartenenza, nella misura pari al 40%.

Art. 6 – Assenza di nuovo rapporto di lavoro.

Le parti danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra l'Arca Puglia e la Dirigente.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che potranno sorgere tra i due Enti dovrà essere risolta prioritariamente in via bonaria, qualora ciò non fosse possibile il foro demandato per la loro risoluzione è esclusivamente quello di competenza dell'ente di appartenenza.

Art. 8 - Registrazione

La presente convenzione non è soggetta a registrazione, ai sensi della vigente normativa sull'imposta di registro.

Art. 9 Comunicazione

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione del rapporto di lavoro del Dirigente RIZZO Ilaria che dovesse intervenire nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 10 Effetti

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione.

Art. 11 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti rinviando alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti, come sopra costituite, in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni.

Per Arca Puglia

L'Amministratore Unico

avv. Piero Augusto de Nicolo

Per il Comune di Bari

Il Sindaco

dott. Vito Leccese

Per consenso

Il Dirigente Amministrativo

avv. _____